



COMUNE DI VOGHIERA

Provincia di Ferrara

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2020

Informativa per il calcolo ed il versamento in acconto per l'anno 2020

La Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), ha previsto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'IMU e della TASI. La stessa Legge di Bilancio ha previsto nuove disposizioni a decorrere dal 2020 in materia di IMU. La normativa della nuova imposta non si differenzia molto dalla precedente, ma in sede di prima applicazione, ha stabilito per i Comuni di poter adottare le relative delibere di approvazione delle aliquote per l'anno 2020 entro il 31 Luglio 2020 (termine da ultimo aggiornato dal D.L. n. 34 del 19/05/2020).

A tal fine, il comma 762 della stessa Legge 160/2019, dispone che **l'importo dell'acconto per l'anno 2020 è da calcolare con le stesse aliquote e detrazioni dell'anno 2019 e riportate nella presente nota informativa**; il versamento a saldo sarà calcolato a conguaglio sulla base delle aliquote effettivamente deliberate dal Comune entro il 31/07/2020.

Qualora non siano intervenute variazioni relative alla situazione immobiliare (acquisti, vendite, comodati, etc.), il contribuente in sede di acconto per l'anno 2020, pagherà la metà dell'importo complessivamente pagato per l'anno 2019. Per ulteriori approfondimenti e modifiche normative si rinvia alla Risoluzione 1/DF del 18/03/2020, scaricabile al seguente link:

Inserire link

Si indicano inoltre di seguito le **novità di rilievo ai fini della determinazione della nuova IMU**:

- **Settore turistico**: l'art. 177 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) dispone l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota Stato e quota Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori della attività ivi esercitate**.
- **Pensionati iscritti all'AIRE**: la nuova disciplina (L. 160/2019), non prevede alcuna esenzione per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
- **La casa familiare** assegnata con provvedimento del Giudice al genitore affidatario dei figli, viene assimilata alla abitazione principale e quindi beneficia dell'esenzione dall'imposta (comma 741 e 743 dell'art. 1, L. 160/2019);
- **I terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o Imprenditori Agricoli Principali, di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, ivi comprese le società agricole di cui art. 1 comma 3 del D.Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono esenti dal pagamento dell'imposta (c. 758 dell'art. 1, L. 160/2019);

In mancanza di ulteriori e nuove indicazioni da parte del Comune o di interventi normativi, si specifica che il termine per il pagamento dell'acconto rimane fissato al **16 giugno 2020**.

Le aliquote deliberate per l'anno 2019 e utilizzabili per l'acconto 2020, sono le seguenti:

aliquota abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso delle categorie A/1, A/8 e A/9 - Detrazione € 200,00	0,45%
aliquota terreni agricoli non condotti direttamente	0,90%
aliquota fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3)	0,76%
aliquota immobili concessi in comodato a parenti entro il 1 ^a grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato: <ul style="list-style-type: none"> • ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito; • ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 	0,76%
aliquota per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti	1,06%

Relativamente ai **fabbricati rurali**, si pagherà IMU con l'aliquota prevista per la TASI per l'anno 2019 (**aliquota 0,1%**), con il **codice tributo IMU - 3913**.

E' disponibile sul sito l'apposito stampato, da compilare e inviare all'Ufficio Tributi, relativo all'uso gratuito concesso ai parenti entro il 1^a grado di cui alla tabella del punto precedente.

E' possibile effettuare on-line il calcolo dell'imposta: **calcolo IMU on-line (home page - sezione servizi on-line)**

Si comunica che tutte le novità legislative verranno tempestivamente comunicate.

L'ufficio tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento e consulenza e può essere contattato telefonicamente o mediante mail come di seguito indicato:

mail: e.amati@comune.voghiera.fe.it

telefono: 0532328517 Sig.ra Amati Eugenia

A causa dell'emergenza epidemiologica in corso, gli uffici sono attualmente chiusi al pubblico. La data di apertura (esclusivametne su appuntamento) sarà comunicata nei prossimi giorni mediante avviso sul sito istituzionale.